



Proposta n. 909 / 2020

PUNTO 14 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 19/05/2020

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 618 / DGR del 19/05/2020

OGGETTO:

Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 9 febbraio 2001, n. 5, 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre 2005, n. 17. Deliberazione della Giunta regionale n. 48/CR del 5 maggio 2020.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ROBERTO MARCATO

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SVILUPPO ECONOMICO

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 9 febbraio 2001, n. 5, 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre 2005, n. 17. Deliberazione della Giunta regionale n. 48/CR del 5 maggio 2020.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento viene istituita una nuova forma di operatività dei fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato, gestiti dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., al fine di attivare un intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19".

Il relatore riferisce quanto segue.

La diffusione dell'epidemia da "Covid-19" e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto significative ripercussioni sull'economia italiana. Dai dati diffusi dall'Istituto Centrale di Statistica il 30 aprile 2020 risulta che nei primi tre mesi dell'anno il prodotto interno lordo (Pil) è diminuito del 4,7% rispetto al trimestre precedente e del 4,8% in termini tendenziali. Con riferimento alla produzione industriale, la Banca d'Italia stima che in marzo sia scesa del 15 per cento e di circa il 6 per cento nella media del primo trimestre. Il protrarsi delle misure di contenimento dell'epidemia comporterà verosimilmente una contrazione del Pil anche nel secondo trimestre, che dovrebbe essere seguita da un recupero nella seconda parte dell'anno (Fonte: Banca d'Italia, bollettino economico n.2/2020). A tal proposito, si stima che in Veneto, nel periodo compreso tra il 12 marzo e il 13 aprile, si sia perso il 4,4 per cento del Pil annuale, pari ad oltre 6,5 miliardi di euro (Osservatorio CNA Veneto).

E' il risultato della sospensione o riduzione dell'attività a cui il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria da "Covid-19" ha costretto molte imprese su tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili. In conseguenza di tale situazione, emerge in tutta evidenza la difficoltà di gran parte delle imprese ad avere a disposizione la liquidità sufficiente a garantire la ripresa delle attività, il pagamento delle forniture e degli stipendi dei lavoratori, nonché enormi difficoltà nell'accesso al credito a breve e a lungo termine. Si rende pertanto necessario intervenire, con la massima urgenza, al fine di evitare il fallimento di molte aziende e le conseguenti ripercussioni sul piano occupazionale, con il rischio di un vero e proprio collasso del sistema economico e sociale veneto e non solo.

In tale contesto, il Governo ha varato una serie di misure espansive a sostegno del sistema sanitario, delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi, attraverso il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, la sospensione di versamenti fiscali, una moratoria sui finanziamenti bancari in essere e la concessione di garanzie pubbliche sui prestiti per le imprese. E' comunque essenziale che ulteriori interventi siano messi in atto a livello regionale in modo che, intervenendo in maniera complementare e addizionale alle misure statali, si riescano ad introdurre ulteriori benefici per le imprese venete con riferimento, in particolare, alla crisi di liquidità determinatasi a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

A riguardo, la Regione del Veneto ha già adottato un primo provvedimento, con cui ha approvato una moratoria per i finanziamenti erogati e le garanzie concesse dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., al fine di far fronte alle temporanee carenze di liquidità delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19". Successivamente, con deliberazione n. 490 del 21 aprile 2020, la Giunta regionale è intervenuta sulla regolamentazione del fondo regionale di riassicurazione, istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese venete



rafforzando il ruolo dei confidi nell'azione di affiancamento delle piccole e medie imprese (PMI) nel dialogo con il sistema bancario.

Si ricorda che, sin dalla crisi finanziaria del 2009, la Regione del Veneto ha dato avvio a numerose iniziative di supporto alla liquidità delle PMI, mediante l'attivazione dei fondi di rotazione regionali gestiti dalla Veneto Sviluppo S.p.A., sia in risposta a situazioni di crisi "sistemiche" generalizzate sia a fronte di emergenze ambientali specifiche (Cfr. Misura Anticrisi per il sisma 2012 e per il tornado 2015). L'attuale scenario di riferimento ha fatto emergere, da un lato, la necessità di offrire ulteriori opportunità di accesso al credito in maniera agevolata per facilitare maggiormente le imprese di piccole dimensioni che, avendo visto azzerato o comunque fortemente ridotto il proprio fatturato, si trovano in grave difficoltà nell'affrontare la ripresa dell'attività e, dall'altro, l'esigenza di accompagnare tale possibilità con il miglioramento delle modalità e dei requisiti di accesso, anche attraverso il coinvolgimento di una rete qualificata di soggetti operanti nel settore finanziario.

La misura si ripromette di intervenire in particolare su una fascia di finanziamenti per i quali si riscontra tradizionalmente una notevole difficoltà nell'accesso al credito da parte delle imprese, difficoltà che si è acuita con la crisi generata dall'emergenza sanitaria da COVID-19. Infatti, nonostante il significativo intervento statale sul fronte delle garanzie operato con il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. "decreto liquidità", i dati riportano un accesso ai finanziamenti fino a 25.000 euro ancora assai limitato: al 30 aprile 2020 risultano infatti pervenute al Fondo centrale di garanzia per le PMI un numero di domande che corrisponde ad una percentuale dello 0,9 % dei potenziali beneficiari della misura. La situazione migliora se si considerano le richieste pervenute agli istituti di credito ed in fase di istruttoria, ma la percentuale resta ancora molto bassa: 5,6 % (fonte CGIA Mestre).

Di qui la necessità di intervenire al fine di dare una risposta immediata a sostegno del sistema produttivo veneto, anche su sollecitazione del sistema imprenditoriale e su proposta pervenuta dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., introducendo un nuovo livello di operatività dei fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato, istituiti ai sensi delle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, articolo 6 e ss.; 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23; 17 gennaio 2002, n. 2, art. 21 e 18 novembre 2005, n. 17, art. 13, comma 2, lettera a), consistente in un "Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", caratterizzato da procedure snelle, assicurando così alle imprese un sostegno rapido e adeguato.

Premesso quanto sopra, di seguito si elencano i punti caratterizzanti il predetto intervento straordinario a sostegno della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19":

a) l'importo nominale del singolo finanziamento è fissato da un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila) ad un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila), con una durata minima del finanziamento di 12 mesi e massima di 72 mesi, compreso il preammortamento massimo di 24 mesi;

b) possono accedere al finanziamento le PMI con sede operativa in Veneto, in regolare attività alla data dell'8 marzo 2020, che hanno subito una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19" per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività. Alle PMI iscritte al registro imprese sono equiparati i lavoratori autonomi titolari di Partita Iva e con domicilio fiscale in Veneto alla data dell'8 marzo 2020, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act del lavoro autonomo);

c) la crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19" costituisce oggetto di autocertificazione resa dall'impresa richiedente nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) il finanziamento è concesso dalle Banche e dai Confidi e/o Intermediari finanziari iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), all'uopo selezionati dal Gestore,



Veneto Sviluppo S.p.A., tramite avviso pubblico e con il medesimo convenzionati, con utilizzo al 100% della provvista regionale e rischio impresa a carico del finanziatore;

e) per la concessione del finanziamento è previsto un costo massimo omnicomprensivo, incluso il costo dell'eventuale garanzia aggiuntiva da parte del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica, non superiore all'1,20 per cento annuo dell'importo del finanziamento. Tale percentuale tiene conto dei costi di istruttoria e di gestione della pratica, delle commissioni previste dal contratto e di tutte le altre spese fisse o variabili previste dall'accordo tra le parti ed è stata determinata avendo a riferimento la metodologia di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo correlato alla concessione di garanzie a valere sul Fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 100, lettera a), che a sua volta recepisce le indicazioni di cui alle Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010;

f) l'aiuto è concesso a titolo "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, sotto forma di finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto. Quest'ultimo è erogato una tantum ed è pari al 100% dei costi del finanziamento sino ad un importo massimo di euro 2.000,00 per ciascun beneficiario;

g) obbligo del Confidi finanziatore di concedere il finanziamento anche alle PMI non associate e non iscritte ad alcuna associazione di categoria, senza obbligo di pagamento della quota associativa;

h) verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità al finanziamento a carico del finanziatore il quale deve trattenere presso di sé tutta la documentazione acquisita a disposizione per le verifiche e i controlli, anche a campione, previsti a carico del Gestore;

i) il Gestore, nell'ambito dell'apposita convenzione di cui alla lettera c), deve provvedere a regolare i casi di sospensione o risoluzione dell'accordo, qualora a seguito di verifica siano riscontrate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività da parte delle Banche, dei Confidi o degli Intermediari finanziari, le quali saranno puntualmente definite nella convenzione medesima.

Appare opportuno sottolineare che la concessione del finanziamento è senza alcun costo a carico dell'impresa richiedente, considerato che l'erogazione della provvista pubblica è a tasso zero e che il contributo a fondo perduto, sino a un massimo di 2000 euro, permetterà al beneficiario di coprire le spese di istruttoria e di gestione della pratica di finanziamento nonché dell'eventuale garanzia aggiuntiva da parte del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica.

Le modalità operative del predetto intervento straordinario a sostegno della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid 19" sono puntualmente descritte nell'**Allegato A** al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale. All'intervento è riservata una dotazione iniziale di 30 milioni di euro a valere su risorse regionali, con facoltà di rideterminare tale importo, sino a 50 milioni di euro, sulla base dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l'impiego delle risorse medesime. A tal fine, Veneto Sviluppo S.p.A. provvede a monitorare l'operatività dello strumento agevolativo in oggetto e, in particolare, l'attività di ciascuna Banca, Confidi e Intermediario finanziario convenzionato anche con riferimento alle tempistiche di erogazione dei finanziamenti alle imprese e a fornirne mensilmente comunicazione alla Regione tramite apposita relazione.

Al fine di assicurare l'immediata operatività dello strumento agevolativo de quo, Veneto Sviluppo S.p.A. procederà con la massima urgenza, entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alla pubblicazione sul proprio sito web sia dell'avviso pubblico di selezione delle Banche, dei Confidi e degli Intermediari finanziari di cui alla lettera c) che della scheda informativa relativa al nuovo strumento agevolativo, nonché all'approvazione dello schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Gestore e soggetto finanziatore.

Considerata la straordinarietà dell'intervento, connessa alla situazione emergenziale epidemiologica da "Covid-19", questa nuova forma di operatività dei fondi di rotazione regionali, gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A., rimarrà in vigore, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe da



stabilirsi con successivi provvedimenti della Giunta regionale, anche sulla base dei risultati del monitoraggio svolto dalla finanziaria regionale.

Si evidenzia, infine, che l'intervento è in linea con la Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, successivamente modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, concernente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" attraverso cui la Commissione ha definito le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, in considerazione del fatto che l'epidemia di Covid-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese. In particolare, la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di "Covid-19" non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI.

Si dà atto che la citata legge regionale n. 19 del 2004, all'articolo 5, comma 5, prevede che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisca le specifiche modalità operative di ciascun intervento di ingegneria finanziaria nell'osservanza della vigente normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Ai sensi del predetto articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 19 del 2004, la Terza Commissione consiliare, nella seduta del 13 maggio 2020, ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi 22 maggio 2017, n. 81 e 31 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

VISTO il Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, concernente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

VISTE le leggi regionali 13 agosto 2004, n.19; 18 gennaio 1999, n. 1; 9 febbraio 2001, n. 5; 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre 2005, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 490 del 21 aprile 2020;

VISTO l'articolo 5, comma 5, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19;

VISTA la nota di Veneto Sviluppo S.p.A. prot. n. 3064/20 del 30 aprile 2020;



VISTA la deliberazione n. 48/CR del 5 maggio 2020;

VISTO il parere favorevole della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 13 maggio 2020;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante le modalità operative dell'"Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19" a valere sui fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato, di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 9 febbraio 2001, n. 5, 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre 2005, n. 17, in gestione alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A.;
2. di stabilire che all'intervento di cui al punto 1. è riservata una dotazione iniziale di 30 milioni di euro a valere su risorse regionali, con facoltà di rideterminare tale importo, sino a 50 milioni di euro, sulla base dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l'impiego delle risorse medesime;
3. di stabilire che Veneto Sviluppo S.p.A. provveda a monitorare l'operatività dello strumento agevolativo di cui al punto 1. e, in particolare, l'attività di ciascuna Banca, Confidi e Intermediario finanziario convenzionato anche con riferimento alle tempistiche di erogazione dei finanziamenti alle imprese e a fornirne mensilmente comunicazione alla Regione tramite apposita relazione;
4. di stabilire che, al fine di assicurare l'immediata operatività dello strumento agevolativo di cui al punto 1., Veneto Sviluppo S.p.A. proceda con la massima urgenza, entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alla pubblicazione sul proprio sito web sia dell'avviso pubblico di selezione delle Banche, dei Confidi e degli Intermediari finanziari che erogheranno il finanziamento alle imprese con utilizzo della provvista pubblica che della scheda informativa relativa al nuovo strumento agevolativo, nonché all'approvazione dello schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Gestore e soggetto finanziatore;
5. di stabilire che, considerata la straordinarietà dell'intervento, connessa alla situazione emergenziale epidemiologica da "Covid-19", la nuova forma di operatività dei fondi di rotazione regionali gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A. rimanga in vigore, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi con successivi provvedimenti della Giunta regionale, anche sulla base dei risultati del monitoraggio svolto dalla finanziaria regionale;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel -





Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19" a valere sui fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 9 febbraio 2001, n. 5, 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre 2005, n. 17.

Disposizioni Operative

Indice

1. Premessa	2
2. Definizioni	2
3. Normative di riferimento	3
4. Settori economici ammessi	4
5. Beneficiari	5
6. Dotazione	5
7. Regime di aiuto	6
8. Caratteristiche tecniche delle operazioni agevolate	6
9. Selezione dei Finanziatori	6
10. Operatività dei Finanziatori	7
11. Presentazione della domanda e ammissione ai benefici del Fondo	7
12. Erogazione del contributo a fondo perduto una tantum	8
13. Obbligo di conservazione della documentazione	9
14. Controllo, vigilanza, rinunce, revoche e subentri	9
15. Disposizioni transitorie	10



1. Premessa

Con le presenti disposizioni operative (di seguito "Disposizioni") la Regione del Veneto (di seguito "Regione") disciplina l'accesso alle agevolazioni nella forma di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese a causa dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia. I finanziamenti sono caratterizzati da operazioni di piccolo importo, tra 5 a 50 mila euro; è possibile richiedere l'ammissione alle agevolazioni esclusivamente mediante procedura informatizzata e per il tramite delle Banche, dei Confidi e degli Intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB"), previamente individuati dal gestore Veneto Sviluppo S.p.A. tramite avviso pubblico. La disciplina oggetto delle presenti Disposizioni ha carattere straordinario e sperimentale e, pertanto, rimane in vigore fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi con successivi provvedimenti della Giunta regionale.

Nello specifico, si definisce una nuova operatività di carattere straordinario dei fondi di rotazione istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, dall'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, dall'articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 e dall'articolo 13, comma 2, lettera a) della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 consistente in un intervento che riguarda i "finanziamenti per la liquidità delle PMI" accompagnato da procedure snelle, in linea con gli obiettivi di semplificazione amministrativa dell'Amministrazione regionale, per esigenze di liquidità aziendale connesse alla difficile situazione e ai rilevanti danni che le imprese del Veneto hanno subito in conseguenza dell'emergenza "Covid-19".

Si precisa che, ove non diversamente specificato, la disciplina prevista dalle presenti Disposizioni per le imprese iscritte al registro imprese si intende applicata anche ai Professionisti.

2. Definizioni

"PMI"

le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma cooperativa, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo.

In particolare, per quanto riguarda i parametri dimensionali, sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, sono definite:

a) "Medie imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

b) "Piccole imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

c) "Microimprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

"Beneficiari":

le PMI anche in forma associata (cooperative, consorzi, contratti di rete, A.T.I.), inclusi i Professionisti, aventi sede operativa ovvero, nel caso dei Professionisti, domicilio fiscale, nel territorio del Veneto;



- "Professionisti":** soggetti giuridici equiparati alle piccole e medie imprese dall'articolo 12, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act del lavoro autonomo); se non costituiti in società regolarmente iscritte al registro imprese, devono essere titolari di Partita IVA;
- "Fondo":** nuova forma di operatività, di carattere straordinario, dei fondi di rotazione regionali istituiti presso Veneto Sviluppo S.p.A., ai sensi della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, articolo 2, comma 1, lettera b) e delle leggi regionali di settore, finalizzata alla concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19";
- "Banche":** le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del TUB all'uopo convenzionate con il Gestore;
- "Confidi":** i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, all'uopo convenzionati con il Gestore e operanti nel territorio del Veneto da almeno 15 (quindici) mesi alla data di presentazione al Gestore della richiesta di convenzionamento;
- "Intermediari finanziari":** soggetti, diversi dalle banche, ai quali l'ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico nel territorio della Repubblica, iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, all'uopo convenzionati con il Gestore e operanti nel territorio del Veneto da almeno 15 (quindici) mesi alla data di presentazione al Gestore della richiesta di convenzionamento;
- "Finanziatore":** la Banca, il Confidi o l'Intermediario finanziario che eroga il finanziamento agevolato al Beneficiario;
- "Equivalente Sovvenzione Lordo» o ESL":** l'Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio concesso al soggetto beneficiario finale. In caso di finanziamento agevolato l'ESL viene rilevato calcolando il risparmio ottenuto pagando gli interessi ad un tasso agevolato rispetto a quelli che si sarebbero pagati a un tasso di mercato;
- "Finanziamento agevolato":** il finanziamento a tasso zero concesso al Beneficiario a copertura delle esigenze di liquidità connesse all'emergenza "Covid-19";
- "Garanzie":** le garanzie rilasciate dai Confidi o da Fondi Pubblici di garanzia ai Beneficiari degli interventi agevolativi previsti dalle presenti Disposizioni;
- "Gestore":** Veneto Sviluppo S.p.A., Finanziaria della Regione del Veneto;
- "Costi del finanziamento":** i costi del finanziamento a carico dei Beneficiari, incluso il costo delle eventuali garanzie.

3. Normative di riferimento



- › Reg (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- › legge regionale n. 16 del 11 maggio 2018 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale";
- › decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- › decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- › legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- › legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese";
- › legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23, "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese";
- › legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, art. 21, "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane";
- › legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, art. 6 e ss. "Istituzione del fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti ai settori del commercio e dei servizi";
- › legge regionale 18 novembre 2005, n. 17, articolo 13, comma 2, lettera a) "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative".

4. Settori economici ammessi

Sono ammissibili alle agevolazioni le PMI operanti nei settori di seguito specificati (rif. classificazione ATECO 2007).

L.R. 9 febbraio 2001, n. 5: PMI operanti nei seguenti settori: C, D, E, F, H, J, M72, M74.10, M74.90, M75.00, A01.61; I55; Q87; Q88; R90.03.02; R 90.03.09; R91
L.R. 17 gennaio 2002, n. 2: PMI artigiane di tutti i settori
L.R. 18 gennaio 1999, n. 1: PMI operanti nei seguenti settori: E38, G, H52.29, H53.20, I56, J59, J60.10, J60.20, J62, K66, L68, M69, M70, M71, M73, M74.20, M74.30, N77, N78, N79, N80, N81, N82, P85, R90.02, R92, R93, S95, S96
L.R. 18 novembre 2005, n. 17: PMI cooperative di tutti i settori

Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le PMI operanti nei settori che sono fuori dal campo di applicazione del Regolamento UE 1407/2014 "de minimis".

Non sono in ogni caso finanziabili:

- le attività economiche che siano illecite ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti che si applicano a tale produzione, commercio o attività;
- la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica qualora il progetto sia rivolto in via esclusiva ad ambito applicativo civile.
- il gioco d'azzardo e la pornografia;
- il settore informatico – ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettroniche:
 - i) specificamente finalizzati a sostenere:
 - qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nei precedenti alinea;
 - il gioco d'azzardo su internet e le case da gioco on line.
 - ii) destinati a permettere:
 - di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati;
 - di scaricare illegalmente dati elettronici;
 - il settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici.



5. Beneficiari

Possono beneficiare dell'intervento del Fondo le PMI che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver subito una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività;
- b) essere regolarmente iscritte nel registro imprese istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o all'albo delle imprese artigiane e attive alla data dell'8 marzo 2020. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
ovvero, nel caso dei Professionisti, essere titolari di partita IVA attiva alla data dell'8 marzo 2020. A tal fine farà fede la data di inizio attività indicata dal Modello AA9/10 "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)";
- c) avere sede operativa nel territorio della Regione del Veneto alla data dell'8 marzo 2020. La predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale;
ovvero, nel caso dei Professionisti, avere il domicilio fiscale in Veneto alla data dell'8 marzo 2020. A tal fine per domicilio fiscale è da intendersi quello indicato nel "Quadro B" "attività esercitata e luogo di esercizio" del Modello AA9/10 "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)";
- d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali in corso o antecedenti la data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) (tale requisito non si applica ai Professionisti);
- e) non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza su richiesta dei loro creditori (par. 4.6, lett. a) del Reg. (UE) n.1407 del 2013);
- f) rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati e le disposizioni attuative della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- g) ai fini dell'ottenimento del contributo agevolato: essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31, commi 8 e 8 bis, della legge n. 98 del 2013 per quanto riguarda l'invito alla regolarizzazione ed il pagamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi e alla cassa edile di quanto dovuto per le inadempienze contributive accertate. A riguardo, si chiarisce che un DURC regolare non rientra tra le condizioni di ammissibilità per la concessione del finanziamento, ma è necessario in sede di erogazione delle agevolazioni in forma di contributo a fondo perduto previste dalle presenti Disposizioni;
- h) con riferimento alla data del 31 dicembre 2019: non devono presentare sulla posizione globale di rischio esposizioni classificate come "sofferenze", e non devono presentare esposizioni nei confronti del Finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate, il tutto con riferimento alle definizioni di cui al paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni.

La PMI richiedente attesta il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a g) tramite presentazione, all'atto della domanda di finanziamento, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

6. Dotazione

Il Fondo ha una dotazione iniziale di 30 milioni di euro a valere su risorse regionali. La Regione si riserva la facoltà di rideterminare tale importo, sino ad un massimo di 50 milioni di euro, sulla base dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l'impiego delle risorse medesime, inclusi i tempi di erogazione dei finanziamenti ai Beneficiari.

Il Gestore si impegna a dare adeguata evidenza, mediante pubblicazione sul proprio sito web, della



dotazione residua del Fondo riservata all'operatività disciplinata dalle presenti Disposizioni.

Il Gestore si impegna, altresì, a rendere pubblico con apposita notizia sul proprio sito web e a comunicare tempestivamente ai Finanziatori convenzionati:

- il raggiungimento di un utilizzo della dotazione superiore al 90%;
- l'avvenuto esaurimento della dotazione.

7. Regime di aiuto

L' Aiuto è concesso a titolo "*de minimis*" (Reg. (UE) 1407/2013) sotto forma di Finanziamento agevolato e contribuito a fondo perduto. Eventuali modifiche o integrazioni del citato Regolamento si applicano automaticamente alle presenti Disposizioni.

I tassi di interesse di riferimento, e di conseguenza l'ESL concesso, sono calcolati secondo quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). L'ESL deve rientrare nei massimali previsti dal Reg. (UE) 1407/2013 "*de minimis*". L'ammissione alle agevolazioni non esclude per i Beneficiari l'accesso ad altre agevolazioni nei limiti consentiti dai Regolamenti europei di riferimento. In ogni caso, le agevolazioni sono concesse dal Gestore nel rispetto dei limiti di cumulo stabiliti dalla normativa europea e nazionale. A tal fine le PMI richiedenti sono tenute a produrre tutte le dichiarazioni ed attestazioni necessarie nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000.

8. Caratteristiche tecniche delle operazioni agevolate

Le operazioni agevolate sono realizzate nella forma del finanziamento agevolato con provvista pubblica per un importo pari al 100% dell'operazione agevolata accompagnato da un contributo a fondo perduto finalizzato all'abbattimento dei costi del finanziamento.

Caratteristiche del finanziamento:

- Importo minimo: 5.000,00 Euro;
- Importo massimo: 50.000,00 Euro (inteso anche come cumulo di più operazioni in capo al medesimo beneficiario);
- durata minima: 12 mesi;
- durata massima: 72 mesi;
- durata preammortamento: massimo 24 mesi;
- tasso di interesse sulla provvista regionale: pari a zero;
- contributo a fondo perduto erogato una tantum, pari al 100% dei costi del finanziamento sino ad un importo massimo di euro 2.000,00 per ciascun Beneficiario;
- rimborso: a rata mensile/trimestrale costante posticipata per il Beneficiario con restituzione al Fondo da parte del Finanziatore con competenza trimestrale/semestrale.
- nuovo finanziamento non finalizzato alla riduzione di precedenti affidamenti presso il medesimo Finanziatore.

Essendo i finanziamenti destinati a copertura di esigenze di liquidità, non è richiesta alcuna documentazione relativa alle spese sostenute con le somme erogate.

9. Selezione dei Finanziatori

Il Gestore seleziona i Finanziatori tramite pubblicazione sul proprio sito web di un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse.

Possono presentare la propria manifestazione di interesse le Banche, i Confidi e gli Intermediari finanziari in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere una sede operativa nel territorio della Regione del Veneto;



- b) operare per le imprese del Veneto;
- c) impegnarsi a stipulare con il Gestore apposita convenzione che preveda l'obbligo:
- di erogare la provvista pubblica a tasso zero ai Beneficiari ammessi al finanziamento agevolato;
 - di garantire la provvista pubblica mediante idonea selezione dei Beneficiari e il ricorso ad adeguate garanzie, anche di natura pubblica, in quanto compatibili a presidio del rischio;
 - di non applicare costi di istruttoria per la domanda di finanziamento;
 - di applicare un costo massimo omnicomprensivo per la concessione del finanziamento, incluso il costo dell'eventuale garanzia aggiuntiva da parte del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica, non superiore all'1,20 per cento annuo dell'importo del finanziamento concesso applicato a scalare per il numero di annualità e frazioni sul capitale residuo. L'importo così determinato, attualizzato al tasso di attualizzazione comunitario vigente, viene applicato una tantum in via anticipata al momento dell'erogazione del finanziamento;
 - del Confidi finanziatore di concedere il finanziamento anche alle PMI non associate e non iscritte ad alcuna associazione di categoria, senza obbligo di pagamento della quota associativa;
 - di provvedere all'integrale rimborso della provvista pubblica indipendentemente dalla regolarità dei rimborsi da parte dei Beneficiari finali.

Le procedure di selezione dei Finanziatori devono concludersi entro 15 gg dalla data di pubblicazione dell'avviso. L'elenco dei Finanziatori selezionati è pubblicato dal Gestore sul proprio sito web.

Dopo la pubblicazione del predetto avviso i Finanziatori, che risultassero già convenzionati con il Gestore, potranno aderire all'iniziativa mediante sottoscrizione di un addendum alla vigente convenzione, fermo restando il possesso dei requisiti sopra citati.

10. Operatività dei Finanziatori

I Finanziatori sono tenuti ad istruire l'ammissibilità delle domande di finanziamento pervenute, attenendosi al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure, senza alcuna forma di automatismo, fatta salva la loro autonoma valutazione. Fermi restando i criteri di valutazione adottati da ciascun Finanziatore ai sensi della propria disciplina interna, ai fini della richiesta di finanziamento a valere sul Fondo, i Finanziatori si impegnano a verificare ed attestare, anche acquisendo la documentazione all'uopo necessaria, la sussistenza in capo alla PMI di tutti i requisiti previsti dalle Disposizioni all'articolo 5 "Beneficiari" e attestati dalla PMI richiedente nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000.

11. Presentazione della domanda e ammissione ai benefici del Fondo

Le domande di agevolazione possono essere presentate continuativamente, essendo l'agevolazione "a sportello" (art. 5, D.Lgs n.123 del 1998).

La domanda è presentata al Gestore per il tramite dei Finanziatori convenzionati. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità informatica, entro 30 giorni solari dalla data di compilazione, avvalendosi dell'apposito software per la "domanda elettronica", accessibile a tutti i Finanziatori previo accreditamento presso il Gestore. Il software consente la presentazione in via telematica di istanze dematerializzate nella forma di "autodichiarazioni" rese ai sensi del DPR n. 445 del 2000. Tutta la documentazione presentata, pertanto, non rappresenta "copia digitale di documenti analogici" ai sensi della Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004.

La domanda deve essere completa, a pena di esclusione, delle informazioni e degli allegati richiesti nel modulo di dichiarazione-domanda il cui elenco è inserito nella "Scheda Regolamento" della misura agevolativa in questione (documento pubblicato sul sito web www.venetosviluppo.it e liberamente scaricabile). In ogni caso, alla domanda dovrà essere allegata la scheda attestante la Banca in cui è acceso il conto corrente aziendale e IBAN di riferimento.



Il Finanziatore, al fine della presentazione della domanda, deve raccogliere e conservare presso di sé, la seguente documentazione:

1. originale della domanda sottoscritta dal legale rappresentante del Beneficiario e firmata anche in formato digitale;
2. copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000 dal rappresentante legale della PMI richiedente attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 "Beneficiari", dalla lettera a) alla lettera g);
4. documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI;
5. dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA resa all'Agenzia delle Entrate, in caso di domanda presentata da Professionisti;
6. dichiarazione circa gli aiuti "de minimis" già ottenuti;
7. copia della delibera di concessione del finanziamento, se già disponibile
8. copia della delibera di concessione dell'eventuale garanzia consortile o pubblica a supporto dell'operazione di finanziamento dalla quale deve risultare l'eventuale importo della commissione di garanzia applicata.

Il Gestore esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di ricevimento, verificando la sussistenza dei requisiti prescritti.

Il Gestore, riscontrata la corretta presentazione della domanda inviata dal Finanziatore, ai fini dell'ammissione al Fondo, preso atto delle attestazioni rilasciate dal Finanziatore ai sensi dell'articolo 10, delibera in merito alla concessione della provvista pubblica entro il termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della relativa domanda completa della prevista documentazione. Successivamente all'ammissione, su richiesta del Finanziatore, rende disponibile la provvista pubblica per il perfezionamento del finanziamento.

Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richieda il completamento, la rettifica e l'integrazione dei dati inseriti dal Finanziatore nella piattaforma informatica per la presentazione delle domande, in quanto erronei o incompleti, il termine per la delibera del Gestore decorre dalla data in cui tali dati sono inseriti. L'aggiornamento delle informazioni all'interno della piattaforma dovrà essere effettuato dal Finanziatore entro il termine di 10 giorni dalla data della relativa richiesta da parte del Gestore.

Qualora nel corso dell'istruttoria della richiesta di ammissione emergano motivi per il rigetto, il Gestore applica quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990 inviando una comunicazione al Finanziatore. Entro i 15 giorni successivi alla delibera, il Gestore invia al Finanziatore e al Beneficiario la comunicazione d'esito della delibera di ammissioni ai benefici del Fondo.

Ciascun Finanziatore, entro il termine massimo di tre mesi dalla data di delibera del Gestore, ha cura di aggiornare le posizioni nel portale del Gestore, inserendo gli estremi della comunicazione di avvenuta/o erogazione del finanziamento/perfezionamento dell'operazione di finanziamento

12. Erogazione del contributo a fondo perduto una tantum

Ad avvenuto perfezionamento del finanziamento, il Finanziatore produce al Gestore, in modalità telematica, la seguente documentazione:

- documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle commissioni di cui all'articolo 9 lettera c) e loro dettaglio;
- indicazione da parte del Beneficiario delle coordinate bancarie da utilizzare per l'accreditamento del contributo.

Verificata la documentazione di cui sopra il Gestore eroga al Beneficiario il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 8, pari al 100% dei costi del finanziamento sino ad un importo massimo di euro 2.000,00 per ciascun Beneficiario.

Qualora in fase di esame della predetta documentazione emerga l'esigenza di richiedere integrazioni, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, entro il termine di 10 giorni suindicato, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile



già presentata

13. Obbligo di conservazione della documentazione

È fatto obbligo al Beneficiario di curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa all'iniziativa, tenendola separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e a renderla accessibile senza limitazioni al personale incaricato dello svolgimento dell'attività di ispezione e controllo. La documentazione deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento dell'ultima rata del finanziamento agevolato ovvero dall'estinzione anticipata dello stesso.

14. Controllo, vigilanza, rinunce, revoche e subentri

Il Gestore esercita l'attività di vigilanza e controllo, anche a campione, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445 del 2000. Agli incaricati del controllo dovrà essere assicurato l'accesso agli atti da visionare per il corretto svolgimento delle verifiche. In sede di controllo il Gestore richiede al Finanziatore copia della documentazione, di cui all'articolo 11, acquisita in sede di presentazione della domanda di intervento, nonché copia della documentazione societaria in base alla quale il Finanziatore ha deliberato la concessione del finanziamento (bilanci, dichiarazioni fiscali, moduli andamentali, etc) e copia della documentazione attestante il possesso da parte del Beneficiario dei requisiti di cui all'articolo 5, lettera h).

Il Gestore, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURV delle presenti Disposizioni, con proprio regolamento approva le modalità con cui individuare il campionamento ed effettuare i suddetti controlli documentali nel rispetto della legge n. 241 del 1990.

Il Beneficiario deve comunicare al Gestore l'eventuale rinuncia al finanziamento agevolato. La rinuncia all'agevolazione e la conseguente estinzione anticipata dell'operazione agevolata comporta la restituzione totale al Fondo per il tramite del Finanziatore della provvista a tasso zero erogata e non ancora rimborsata.

L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza totale, con perdita del beneficio e restituzione di una somma pari all'importo del finanziamento eventualmente già erogato, per la parte ancora in ammortamento, al verificarsi di uno o più casi di seguito indicati:

- a) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) sopravvenuta mancanza di requisiti di ammissibilità all'agevolazione di cui alle lettere c) e f) dell'articolo 5 nel periodo di durata dell'operazione agevolata;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa Beneficiaria a causa di un fallimento fraudolento;
- d) gravi inadempimenti del Beneficiario rispetto agli obblighi previsti nelle presenti Disposizioni, nel contratto di finanziamento e in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda.

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui sopra, il Gestore procede alla revoca totale del beneficio concesso. La revoca totale configura un inadempimento da parte del Beneficiario. Il Gestore, quindi, procede all'accertamento dell'inadempimento attraverso un contraddittorio con il Beneficiario ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora in esito a tale contraddittorio il Gestore ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina con provvedimento motivato la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente, il Gestore trasmette al Beneficiario e al Finanziatore il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento. L'atto di revoca costituisce in capo al Gestore il diritto ad esigere l'immediata restituzione della provvista agevolata e delle eventuali maggiorazioni. Per le attività di recupero il Gestore procede con le modalità di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, con l'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998.



I crediti nascenti dalle agevolazioni concesse in base alle presenti Disposizioni sono garantiti da privilegio ai sensi dell'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

Un nuovo beneficiario può subentrare nell'operazione agevolata al Beneficiario precedentemente ammesso, purché dimostri di avere idoneo titolo giuridico e i requisiti soggettivi previsti dalle presenti Disposizioni, presentando apposita richiesta al Gestore per il tramite del Finanziatore. In caso di accoglimento della richiesta, il nuovo beneficiario subentra nei diritti e negli obblighi del Beneficiario precedente.

15. Disposizioni transitorie

Nella fase di primo avvio dell'intervento disciplinato dalle presenti disposizioni, nelle more dell'adeguamento della piattaforma informatica per il ricevimento delle domande di cui all'articolo 11, i Finanziatori potranno trasmettere le domande su supporto digitale all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Gestore.

